Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

14º Anno n. L 269 8 dicembre 1971

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CEE) n. 2597/71 della Commissione, del 7 dicembre 1971, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
	Regolamento (CEE) n. 2598/71 della Commissione, del 7 dicembre 1971, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	3
	Regolamento (CEE) n. 2599/71 della Commissione, del 7 dicembre 1971, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	5
	Regolamento (CEE) n. 2600/71 della Commissione, del 7 dicembre 1971, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	6
	Regolamento (CEE) n. 2601/71 della Commissione, del 7 dicembre 1971, che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino	7
	Regolamento (CEE) n. 2602/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio	9
	Regolamento (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento	11
	Regolamento (CEE) n. 2604/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1013/71 per quanto concerne l'osservanza di alcuni prezzi all'importazione in sede di applicazione di importi di compensazione istituiti nel settore agricolo in seguito a misure monetarie di alcuni Stati membri	14
	Regolamento (CEE) n. 2605/71 della Commissione, del 7 dicembre 1971, che abroga il regolamento (CEE) n. 2543/71 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari originari della Spagna	15
	o mini tottet diministi originati della opagna	IJ

Sommario (seguito)	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Commissione	
	71/386/CEE:	
	Decisione della Commissione, del 10 novembre 1971, relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per l'ottava gara parziale di zucchero greggio di barbabietola effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 258/71	16
	71/387/CEE:	
	Decisione della Commissione, del 23 novembre 1971, relativa alla fissazione dell'importo massimo per la fornitura di butteroil alla Repubblica turca nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2355/71	17
	71/388/CEE:	
	Decisione della Commissione, del 23 novembre 1971, relativa alla fissazione dell'importo massimo per la fornitura fob di butteroil al Programma alimentare mondiale nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2351/71	18
	71/389/CEE:	
	Decisione della Commissione, del 23 novembre 1971, relativa alla fissazione dell'importo massimo per la fornitura fob di butteroil al Programma alimentare mondiale nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2352/71	19
	71/390/CEE:	•
	Decisione della Commissione, del 23 novembre 1971, relativa alla fissazione dell'importo massimo per la fornitura fob di butteroil al Programma alimentare mondiale nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2353/71	20

.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2597/71 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1971

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1679/71 (³) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1679/71 ai prezzi

offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1971.

Per la Commissione Il Vicepresidente S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1. (3) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 61.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 dicembre 1971 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	la tariffa oganale Designazione dei prodotti	
10.01 A	Frumento tenero e frumento sega- lato	54,72
10.01 B	Frumento duro	$67,27 (^{1})(^{5})$
10.02	Segala	53,06 (⁶)
10.03	Orzo	41,83
10.04	Avena	44,91
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	39,58 (2)(3)(4)
10.05 B	Granturco altro	39,58 (³)(⁴)
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	35,39
10.07 C	Sorgo	38,66
10.07 D	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	90,05
11.01 B	Farine di segala	85,30
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	113,67
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	96,77

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

⁽³⁾ Per il granturco originario dei SAMA e PTOM, importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, il prelievo è diminuito di 6 u.c./t.

⁽⁴⁾ Per il granturco originario del Tanzania, dell'Uganda e del Kenya il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 0,75 u.c./t.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽⁴⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1234/71 del Consiglio e n. 2019/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2598/71 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1971

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 (²), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1680/71 (³) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1971.

Per la Commissione Il Vicepresidente S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 63.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 dicembre 1971 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali (1)

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1º term. 1	2º term. 2	3° term. 3
0.01 A	Frumento tenero e frumento sega- lato	0	1,75	1,75	1,95
.0.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
0.02	Segala	0	0	0	0
0.03	Orzo	0	0	0	0
0.04	Avena	0	0	0	0
0.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
0.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
0.07 A	Grano saraceno	0	2,00	2,00	2,00
0.07 B	Miglio	0	0,50	0,50	0,50
0.07 C	Sorgo	0	0	0	0
0.07 D	Non nominati	0	0	0	0

⁽¹⁾ La durata di validità del titolo è limitata a 30 giorni, conformemente al regolamento (CEE) n. 2196/71 (GU n. L 231 del 14. 10. 1971, pag. 28).

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1º term. 1	2º term. 2	3° term. 3	4º term. 4
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,312	0,312	0,347	0,347
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,233	0,233	0,259	0,259
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), pre- sentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), pre- sentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2599/71 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1971

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1550/71 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2576/71 (³) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1971.

Per la Commissione Il Vicepresidente S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 7 dicembre 1971 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(u.c. / t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 12	1º term. 1	2º term. 2	3° term.
0.01 A	Frumento tenero e frumento sega- lato	0	0	0	0
0.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
0.02	Segala	0	0	0	0
0.03	Orzo	0	0	0	0
0.04	Avena	0	0	0	n
0.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
0.07 B	Miglio	0	0	0	0
0.07 C	Sorgo	0	0	0	0

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67. (2) GU n. L 164 del 22. 7. 1971, pag. 1. (3) GU n. L 266 del 3. 12. 1971, pag. 5.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2600/71 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1971

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 (²) in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabiti all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1387/71 (³) e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1387, 71, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, dei regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualita tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1971.

Per la Commissione Il Vicepresidente S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

(u.c. / 100 kg)Numero Importo della tariffa Designazione dei prodotti del prelievo doganale comune 17.01 Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido: A. denaturati: I. zucchero bianco 14,03 II. zucchero greggio 11,38 (1) B. non denaturati: 14,03 I. zucchero bianco 11,38 (1) II. zucchero greggio

⁽²⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1. (2) GU n. L. 115 del 27. 5. 1971, pag. 16. (3) GU n. L. 145 del 1°. 7. 1971, pag. 37.

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2601/71 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 1971

che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2504/71 (²), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1184/70 (4);

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della settimana precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1971.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 261 del 26. 11. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1°. 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 138 del 25. 6. 1970, pag. 15.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	u.c. per grado/hl	Тіро	per grado, hl	
R I		A I		
Béziers	1,228	Bordeaux	1,304	
Montpellier	1,269	Montpellier	1,269	
Narbonne	1,281	Nantes	nessuna	
Nîmes	1,242		quotazione	
Perpignan	1,278	Cagliari	nessuna quotazione	
Asti	1,304	Lecce	nessuna	
Lecce	1,104	I.CCC	quotazione	
Pescara	1,120	Ravenna (Lugo, Faenza)	1,152	
Reggio Emilia	1,252	Roma	1,152	
Treviso	1,256	Trapani (Alcamo)	1,008	
Verona (per i vini locali)	1,264	Treviso	1,336	
	'		u.c./hl	
			u.c./III	
		A II		
		Rheinpfalz (Oberhaardt)	30,05	
R II	•	Rheinhessen (Hügelland)	32,10	
Bari	1,220	I a marian a minimala. Jalla Manalla Immana	20.00	
Barletta	1,240	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	39,00	
Cagliari	nessuna quotazione			
Lecce	1,120	A III		
Taranto	nessuna	Mosel	34,15	
	quotazione	Rheingau	40,98	
R III	u.c./hl		nessuna	
Rheinpfalz	20,49	La regione viticola della Mosella lussem- burghese	quotazione	
Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione			

REGOLAMENTO (CEE) N. 2602/71 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1971

relativo alle comunicazioni dei dati necessari per l'applicazione del regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 1574/71 (²), in particolare l'articolo 15,

considerando che l'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 727/70 prevede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari per l'applicazione di tale regolamento;

considerando che i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i prezzi d'intervento derivati, da un lato, e i premi, dall'altro, devono essere fissati rispettivamente anteriormente al 1º agosto e al 1º novembre, di ogni anno per il raccolto dell'anno successivo;

considerando che, per approntare le proposte concernenti tali fissazioni, la Commissione deve disporre dei dati definitivi sulla produzione dell'anno precedente, nonché d'informazioni provvisorie sul raccolto dell'anno in corso; che è opportuno che i dati e le informazioni vengano trasmessi regolarmente, in particolare, pur tenendo conto di eventuali differenze nel ciclo produttivo, a date che permettano la preparazione delle proposte in causa;

considerando che è altresì opportuno tener conto delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70, che prevede che, qualora i quantitavivi presi a carico dagli organismi d'intervento superino, per una varietà e un raccolto dato una percentuale fissata della produzione e comunque un determinato quantitativo, la Commissione presenta una relazione al Consiglio entro il 30 aprile dell'anno civile successivo a quello del raccolto; che è pertanto necessario disporre nei limiti del possibile dei relativi dati;

considerando che la valutazione dei prezzi ottenuti dai produttori per il tabacco in foglia che ha beneconsiderando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- 1. Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione per ciascuna varietà di tabacco
- a) entro il 15 aprile,
 - le cifre di produzione del raccolto dell'anno precedente e
 - la stima delle superfici destinate alla coltura del tabacco per l'anno in corso.

Tuttavia, tali dati, se non possono essere integralmente comunicati alla data stabilita, devono comunque essere completati entro e non oltre il 15 giugno;

- b) entro il 15 luglio, la stima delle superfici investite a tabacco per l'anno in corso;
- c) entro il 15 settembre, la stima previsionale di produzione del raccolto dell'anno in corso.
- 2. Le cifre di produzione sono espresse in peso netto di tabacco in foglia.

ficiato del premio risulta unicamente dai dati iscritti nel certificato di premio istituito dal regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia (³), modificato dal regolamento (CEE) n. 2596/70 (⁴); che è pertanto necessario che, dopo aver sottoposto a controllo il tabacco in foglia del raccolto in causa, gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati necessari relativi ai prezzi medi pagati per varietà e qualità ed ai quantitativi corrispondenti;

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26. 7. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 277 del 22. 12. 1970, pag. 7.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione alle date di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), per varietà per il tabacco del raccolto dell'anno precedente per il quale è stato chiesto il premio:

a) la media dei prezzi pagati in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CEE) n. 1726/70;

b) la differenza media constatata fra la media dei prezzi pagati e il prezzo medio pagato per la qualità di riferimento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1971.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2603/71 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1971

relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (¹), modificato dal regolamento (CEE) r. 1574/71 (²), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 327/71 del Consiglio, del 15 febbraio 1971, che fissa talune norme generali relative ai contratti di prima trasformazione e di condizionamento, ai contratti d'ammasso ed allo smercio dei tabacchi detenuti dagli organismi di intervento (3), prevede che i contratti di prima trasformazione e di condizionamento siano conclusi mediante gara e sia dichiarato aggiudicatario il maggiore offerente, purché le offerte non superino un importo che deve essere fissato per ciascuna varietà; che è quindi necessario determinare le condizioni di gara e fissare gli importi;

considerando che la pubblicazione dei bandi di gara deve prevedere un certo numero di indicazioni destinate a consentire agli interessati di preparare e presentare le loro offerte;

considerando che per mantenere un equilibrio dei prezzi del tabacco che beneficia del premio, del tabacco in colli acquistato presso gli organismi di intervento e del tabacco soggetto alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento, è necessario attenersi, per la determinazione dei suddetti importi, ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 727/70 e all'articolo 6, paragrafo 2, dello stesso regolamento relativi al calcolo dei prezzi d'intervento derivati;

considerando che le spese di prima trasformazione e di condizionamento differiscono, per ciascuna varietà di tabacco, a seconda dei metodi di essiccamento, di preparazione delle foglie e di condizionamento, e a seconda della durata di dette operazioni;

considerando che, vertendo la gara sull'insieme delle opere di prima trasformazione e di condizionamento e sulla totalità delle spese di trasporto dal luogo di presa di consegna al luogo d'immagazzinamento, è necessario maggiorare le spese di trasformazione di un importo corrispondente alle spese correnti di presa in consegna e di trasporto; che tale importo può essere fissato sulla base di una valutazione delle distanze considerate normali tra il luogo di presa in consegna, l'impresa interessata e il luogo d'immagazzinamento;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 327/71 prevede che il tabacco che è oggetto delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento nel quadro delle gare previste dallo stesso regolamento sia sottoposto al regime di controllo revisto per assicurare la trasformazione dei tabacchi che beneficiano del premio; che tale regime di controllo è stato instaurato dal regolamento (CEE) 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità di concessione del premio per il tabacco in foglia (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2596/70 (5); che è quindi opportuno rendere applicabile detto sistema adattandolo alle specifiche esigenze delle operazioni effettuate nel quadro delle gare;

considerando che la pubblicazione di una comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità* europee annunciante l'indizione di una gara, può assicurare la partecipazione del maggior numero di interessati e rendere più efficace la procedura di gara;

considerando che l'applicazione del regime delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco in foglia detenuto dagli organismi d'intervento rende necessaria un'informazione permanente e completa della Commissione circa i risultati ottenuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di cestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le condizioni e modalità di gara previste dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 327/71 devono comportare almeno:

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 26.7.1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 39 del 17. 2. 1971, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 277 del 22. 12. 1970, pag. 7.

- a) la varietà, la qualità e la quantità del tabacco in foglia,
- b) il luogo della presa in consegna del tabacco in foglia,
- c) il luogo di consegna del tabacco in colli ai fini dell'immagazzinamento,
- d) se del caso, il tempo fissato per espletare le operazioni,
- e) la presentazione del tabacco in colli da consegnare,
- f) le perdite di peso massime ammesse,
- g) se del caso, l'importo della cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 327/71,
- 1) la data limite per la presentazione delle offerte.

Articolo 2

L'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 327/71 è fissato, per ciascuna varietà di tabacco, nell'allegato.

Articolo 3

Ai fini del controllo previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 327/71, è redatto un documento sul quale devono figurare almeno il nome e l'indirizzo dell'aggiudicatario, nonché le indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere e), f), g), h), j), k), m), n) e o) del regolamento (CEE) n. 1726/70.

Inoltre, il suddetto documento deve recare una delle seguenti menzioni:

- « Interventionstabak »
- « Tabac d'intervention »
- -- « Tabacco d'intervento »
- « Interventietabak ».

Articolo 4

- 1. La data di presentazione delle offerte prevista nelle condizioni e modalità del bando di gara è di almeno 20 giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione ufficiale del bando di gara da parte dello Stato interessato.
- 2. La Stato membro informa la Commissione dell'apertura della gara in tempo utile onde permettere che venga pubblicata, al più tardi quattro giorni dopo la pubblicazione del bando di gara di cui al paragrafo 1, una comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee relativa a tale bando di gara.
- 3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il quindici del secondo mese successivo, la quantità di prodotti aggiudicati e i prezzi ai quali le aggiudicazioni hanno avuto luogo nel corso di ogni mese

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

ALLEGATO

Importo di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 327/71

N. d'ordine	Varietà	Importo u.c./kilogrammo di tabacco in foglia
1	a) Badischer Geudertheimerb) Forchheimer Havanna II c	0,405
2	Badischer Burley E	0,406
3	Virgin SCR	0,214
4	a) Paraguay e ibridi derivatib) Dragon vert e ibridi derivati	0,192
5	Nijkerk	0,192
6	Burley (Burley x Bel)	0,316
7	a) Misionero e ibridi derivatib) Rio Grande e ibridi derivati	0,255
8	a) Philippinb) Petit Grammont (Flobecq)c) Burley (Ergo x 6410 en Ergo x Bursana)	0,211
9	a) Semoisb) Appelterre	0,213
10	Bright	0,393
11	a) Burley I b) Maryland	0,413
12	a) Kentucky e ibridi derivatib) Moro di Coric) Salento	0,251
13	a) Nostrano del Brentab) Resistente 142c) Gojano	0,430
14	Beneventano	0,311
15	Xanti-Yakà	0,716
16	Perustitza	0,484
17	Erzegovina e ibridi derivati	0,420
18	a) Round tipb) Scafatic) Sumatra I	2,846
19	a) Brasile Selvaggio b) altre varietà	0,279

REGOLAMENTO (CEE) N. 2604/71 DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1971

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1013/71 per quanto concerne l'osservanza di alcuni prezzi all'importazione in sede di applicazione di importi di compensazione istituiti nel settore agricolo in seguito a misure monetarie di alcuni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di alcuni Stati membri (1), in particolare l'articolo 6,

considerando che all'importazione di alcuni prodotti agricoli soggetti, in seguito a misure monetarie di alcuni Stati membri, all'applicazione di importi di compensazione, la non osservanza di un limite inferiore dei prezzi determina l'aumento dell'onere all'importazione;

considerando che, vista l'applicazione obbligatoria delle parità dichiarate al Fondo monetario internazionale, tale sistema porta a un rincaro dei prodotti in questione; che, infatti, il valore del prezzo di cui trattasi espresso nella moneta degli Stati membri che hanno preso le misure monetarie in oggetto risulta aumentato rispetto al valore espresso nella moneta dei paesi terzi e che, in più, l'ammontare di compensazione, è riscosso all'importazione;

considerando che si può ovviare a tale difficoltà con un sistema secondo il quale si considera osservato il prezzo di cui trattasi se il prezzo d'offerta del prodotto fornito aumentato dell'importo di compensazione non è inferiore a tale prezzo; che occorre tuttavia tener conto, in una certa misura, dell'incertezza relativa all'importo di compensazione valido il giorno dell'importazione; che occorre pertanto completare il regolamento (CEE) n. 1013/71 della Commissione, del 17 maggio 1971, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 974/71 (2), relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo nei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri, modificato dal regolamento (CEE) n. 1871/71 (3); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei Comitati di gestione per la carne suina, per il pollame e le uova, per il latte ed i prodotti lattiero-caseari e per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1013/71 è completato dall'articolo seguente :

« Articolo 3 bis

Per quanto concerne:

- 1. il settore della carne suina, quello delle uova, del pollame e delle albumine : il prezzo limite ;
- 2. il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari: il valore franco-frontiera dei prodotti appartenenti alle sottovoci 04.04 A I, 04.04 D I, 04.04 E I b) 2, 04.04 E I b) 3 e 04.04 E I b) 4:
- 3. il settore del vino: il prezzo di riferimento; sono considerati osservati all'atto dell'importazione dai paesi terzi se per il prodotto di cui trattasi il prezzo d'offerta maggiorato
 - a) dell'importo di compensazione più alto valido durante il periodo di 14 giorni che precede immediatamente il giorno dell'importazione,
 - b) nel caso del vino, dei dazi doganali, non è inferiore al prezzo limite, al prezzo di riferimento o al valore franco-frontiera di cui trattasi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1971.

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 6. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 110 del 18. 5. 1971, pag. 8. (3) GU n. L 195 del 30. 8. 1971, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2605/71 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1971

che abroga il regolamento (CEE) n. 2543/71 relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari d'agrumi originari della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2047/70 del Consiglio, del 13 ottobre 1970, relativo alle importazioni degli agrumi originari della Spagna (1), in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2543/71 della Commissione, del 26 novembre 1971 (²), ha applicato il dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari d'agrumi originari della Spagna;

considerando che, in virtù dell'articolo 4, secondo moverso, del regolamento (CEE) n. 2047/70, tale regime resta in vigore fino al momento in cui i morsi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto resolamento, moltiplicati per i coefficienti di adattamento e diminuiti delle spese di trasporto e delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, restino, sui mercati rappresentativi della Comunità che presentano i corsi più bassi, per tre giorni consecutivi di mercato, uguali o superiori al prezzo di cui all'articolo 3 di detto regolamento;

considerando che i coefficienti di adattamento, le spese di trasporto e le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali sono quelli previsti per il calcolo ei prezzi d'entrata di cui al regolamento n. 23 rettivo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3);

he il metodo di calcolo delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali è definito, per alcuni casi, nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2047/70;

considerando che l'applicazione di tali norme ai corsi costatati per i mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi importati nella Comunità e originari della Spagna induce a costatare che sono osservate le condizioni di cui all'articolo 4, secondo capoverso, del regolamento (CEE) 2047/70 per i prodotti in causa; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2543/71,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È abrogato il regolamento (CEE) n. 2543/71 della Commissione, del 26 novembre 1971, relativo all'applicazione del dazio della tariffa doganale comune alle importazioni di mandarini, satsuma, clementine, tangerini e altri ibridi similari di agrumi originari lella Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2 applicabile a decorrere dal 6 dicembre 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1971.

⁽¹⁾ GU n. L 228 del 15. 10. 1970, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 262 del 27. 11. 1971, pag. 52.

⁽³⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1971

relativa alla fissazione dell'importo massimo della restituzione per l'ottava gara parziale di zucchero greggio di barbabietola effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 258/71

(71/386/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1060/71 (²), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 258/71 della Commissione, del 4 febbraio 1971, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero greggio di barbabietole (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2164/71 (4), gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di zucchero greggio di barbabietola;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1048/71 (6), un importo massimo della restituzione è fissato per la gara parziale in causa entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e sulla base delle offerte ricevute; che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di

approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero; che, in base a tali criteri, per l'ottava gara parziale è opportuno fissare l'importo massimo al livello di cui all'articolo 1:

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per l'ottava gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 258/71, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 9,200 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero greggio di barbabietola della qualità tipo.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1971.

Per la Commissione
A. BORSCHETTE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 115 del 25. 7. 1971, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1971, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 228 del 9. 10. 1971, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6. (6) GU n. L 114 del 26. 5. 1971, pag. 10.

del 23 novembre 1971

relativa alla fissazione dell'importo massimo per la fornitura di butteroil alla Repubblica turca nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2355/71

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/387/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71 (²), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 2355/71 della Commissione, del 3 novembre 1971, relativo alla fornitura di butteroil a titolo d'aiuto comunitario alla Repubblica turca (³), l'organismo d'intervento tedesco ha indetto un bando di gara per la fabbricazione e per la fornitura di 400 tonnellate di butteroil alla Repubblica turca; che l'articolo 7 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo per la fornitura oggetto della gara;

considerando che l'organismo d'intervento summenzionato ha ricevuto un'offerta il cui importo può essere fissato come importo massimo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per l'aggiudicazione di cui al regolamento (CEE) n. 2355/71, l'importo massimo è fissato a 909.000 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1971.

Per la Commissione Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3. (3) GU n. L 245 del 4. 11. 1971, pag. 16.

del 23 novembre 1971

relativa alla fissazione dell'importo massimo per la fornitura fob di butteroil al Programma alimentare mondiale nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2351/71

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(71/388/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 2351/71 della Commissione, del 3 novembre 1971, relativo alla fornitura di butteroil destinato ad alcuni paesi terzi a titolo d'aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale (3), l'organismo d'intervento francese ha indetto un bando di gara per la fabbricazione e per la fornitura fob di 180 tonnellate di butteroil al Programma alimentare mondiale;

considerando che la procedura inerente a tale gara è determinata dal regolamento (CEE) n. 900/70 della Commissione, del 19 maggio 1970, relativo a bandi di gara per la fornitura di 16.000 tonnellate di butteroil destinato al Programma alimentare mondiale (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/71 (5); che l'articolo 7 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte

ricevute, sia fissato un importo massimo per la fornitura fob oggetto della gara;

considerando che l'organismo d'intervento summenzionato ha ricevuto un'offerta il cui importo può essere fissato come importo massimo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per l'aggiudicazione di cui al regolamento (CEE) n. 2351/71, l'importo massimo è fissato a 406.267 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3. (3) GU n. L 245 del 4. 11. 1971, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 20. 5. 1970, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 86 del 16. 4. 1971, pag. 24.

del 23 novembre 1971

relativa alla fissazione dell'importo massimo per la fornitura fob di butteroil al Programma alimentare mondiale nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2352/71

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(71/389/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 2352/71 della Commissione, del 3 novembre 1971, relativo alla fornitura di butteroil destinato ad alcuni paesi terzi a titolo d'aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale (³), l'organismo d'intervento belga ha indetto un bando di gara per la fabbricazione e per la fornitura fob di 125 tonnellate di butteroil al Programma alimentare mondiale;

considerando che la procedura inerente a tale gara è determinata dal regolamento (CEE) n. 900/70 della Commissione, del 19 maggio 1970, relativo a bandi di gara per la fornitura di 16.000 tonnellate di butteroil destinato al Programma alimentare mondiale (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/71 (5); che l'articolo 7 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte

ricevute, sia fissato un importo massimo per la fornitura fob oggetto della gara ;

considerando che l'organismo d'intervento summenzionato ha ricevuto un'offerta il cui importo può essere fissato come importo massimo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per l'aggiudicazione di cui al regolamento (CEE) n. 2352/71, l'importo massimo è fissato a 282.903 unità di conto.

Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1971.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 245 del 4. 11. 1971, pag. 13. (4) GU n. L 108 del 20. 5. 1970, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 86 del 16. 4. 1971, pag. 24.

del 23 novembre 1971

relativa alla fissazione dell'importo massimo per la fornitura fob di butteroil al Programma alimentare mondiale nell'ambito della procedura di gara di cui al regolamento (CEE) n. 2353/71

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(71/390/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1410/71 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 2353/71 della Commissione, del 3 novembre 1971, relativo alla fornitura di butteroil destinato all'India a titolo d'aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale (3), l'organismo d'intervento tedesco ha indetto un bando di gara per la fabbricazione e per la fornitura fob di 400 tonnellate di butteroil al Programma alimentare mondiale:

considerando che la procedura inerente a tale gara è determinata dal regolamento (CEE) n. 900/70 della Commissione, del 19 maggio 1970, relativo a bandi di gara per la fornitura di 16.000 tonnellate di butteroil destinato al Programma alimentare mondiale (4), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 789/71 (5); che l'articolo 7 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo per la fornitura fob oggetto della gara;

considerando che l'organismo d'intervento summenzionato ha ricevuto un'offerta il cui importo può essere fissato come importo massimo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Per l'aggiudicazione di cui al regolamento (CEE) n. 2353/71, l'importo massimo è fissato a 901.281 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1971.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 245 del 4. 11. 1971, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 108 del 20. 5. 1970, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 86 del 16. 4. 1971, pag. 24.